

Statuto Associazione Culturale DELEGAZIONE FISAR .....	Statuto DELEGAZIONE FISAR <<nome delegazione>>. Associazione di Promozione Sociale
<b>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI</b>	<b>TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE – FINALITA’ - OGGETTO - DURATA</b>
<b>1 - Costituzione e Sede</b>	<b>1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile.</b>
<p>E’ costituita l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DELEGAZIONE F.I.S.A.R. ....”, in sigla F.I.S.A.R. .... con sede nel Comune di ..... ; essa è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalle disposizioni della normativa tributaria in tema di enti non commerciali, nonché del presente Statuto.</p> <p>Il trasferimento di sede nell’ambito del Comune di ..... non costituisce modifica statutaria.</p> <p>➔ Art. 2.3</p>	<p>1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita, in forma di associazione, l’associazione di promozione sociale denominata “Delegazione FISAR _____ – Associazione di Promozione Sociale” o, in forma abbreviata, “FISAR _____ - APS” (d’ora innanzi, la “Associazione” o la “Delegazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.</p>
	<p>1.2. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”) e dalla normativa interna, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).</p>
	<p>1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.</p>
	<p>1.4. L’Associazione è apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R. - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, già Associazione riconosciuta – D.P. Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001- ed oggi APS avente personalità giuridica iscritta al Runts al nr. _____ e si conforma ad esso ed ai suoi regolamenti. (d’ora innanzi lo “Statuto Nazionale” ed i “Regolamenti Nazionali”), dando atto di esserne il livello organizzativo territoriale, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto di FISAR,</p>
	<p>1.5. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p>
<b>2 - Carattere dell’Associazione</b>	<b>2 – Sede</b>
<p>L’Associazione è apartitica e apolitica, e senza scopo di lucro, riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, Associazione riconosciuta – D.P. Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001- e si conforma ad esso ed ai suoi regolamenti.</p> <p>➔ Art. 1.4</p>	<p>2.1. L’Associazione ha sede nel comune di _____ .</p>
	<p>2.2. All’interno del proprio circondario, così come definito dalla delibera di istituzione della Delegazione Territoriale da parte del Consiglio Nazionale della F.I.S.A.R., il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie, o unità locali, comunque denominate.</p>
	<p>2.3 Il trasferimento di sede nell’ambito del Comune di _____ non costituisce modifica statutaria.</p>
<b>3 - Durata dell’Associazione</b>	<b>3 – Scopo e Oggetto</b>
<p>La durata dell’Associazione è illimitata.</p> <p>➔ Art. 6</p>	<p>3.1. L’Associazione si propone - nel rispetto dei principi enunciati in premessa, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata - di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica in tutti</p>

	i suoi aspetti ed attori, con particolare riguardo alla figura del Sommelier.
	3.2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi.
	3.3 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, valendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS:
	a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
	b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
	c. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.
	3.4. Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all'estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali, ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche, rivolgendo particolare attenzione all'attività di promozione e valorizzazione della figura e del ruolo del sommelier nell'ambito dell'enogastronomia in generale
<b>4 - Scopi dell'Associazione</b>	<b>4 - Attività</b>
1. L'Associazione ha finalità di promozione culturale, opera senza alcuna finalità di lucro ed ha lo scopo, ai fini del raggiungimento di finalità di pubblica utilità, di promuovere e diffondere la cultura enologica attraverso la promozione di attività di qualificazione professionale della figura del Sommelier nell'ambito della gastronomia tradizionale e del turismo enogastronomico, attraverso attività di carattere culturale, didattico, editoriale e formativo.	Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3, la Delegazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:
2. Nello specifico l'Associazione intende perseguire i seguenti obiettivi	a. la promozione e l'organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale dei Sommelier;
a) divulgare la cultura enogastronomica attraverso corsi di formazione, manifestazioni, incontri e convegni;	b. la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la valorizzazione e la qualificazione professionale dei propri associati;
b) promuovere e organizzare seminari, convegni, incontri, dibattiti su tematiche di interesse culturale legate al mondo dell'enogastronomia nonché assumere tutte quelle iniziative idonee a favorire l'incontro tra la F.I.S.A.R. e gli enti locali e le istituzioni culturali del territorio per il raggiungimento dello scopo;	c. la promozione e l'organizzazione di corsi ed eventi nell'ambito della gastronomia, con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;
c) promuovere e curare la pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere;	d. la promozione e l'organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;
d) promuovere iniziative di raccolta fondi comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.	e. la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia enogastronomica;
3. L'Associazione può, inoltre, promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile in vista del migliore e più efficace	f. la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;

perseguimento dei propri fini istituzionali.	
	g. la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;
	h. l'organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione, la valorizzazione e la tutela dei prodotti enogastronomici;
	i. la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
	j. la promozione e l'organizzazione di scambi formativi;
	k. l'ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enologico;
	l. la valorizzazione dell'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
	m. la partecipazione, sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;
	n. la gestione di iniziative, anche economiche ritenute utili per il perseguimento del fine associativo, che non contrastino con la natura associativa stessa e con l'attività ed i programmi della FISAR.
	o. la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali.
	4.2 In via secondaria e strumentale, la Delegazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione prodotti alimentari, servizi di <i>sommellerie</i> . A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo sei, comma 1, CTS
	4.3 L'Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo e potrà svolgere attività commerciali marginali, sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.
	4.4 Potrà, altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia, nonché le esigenze educative e di servizio sociale.
	4.5. L'Associazione, tra l'altro, potrà:
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

	esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
	b) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali;
	c) svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche, nonché pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere;
	d) svolgere, in via accessoria e comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi;
	e) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio.
<b>Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse</b>	<b>5 – Volontari e lavoratori dipendenti</b>
1. Per il perseguimento dei propri fini l'Associazione potrà svolgere attività commerciali marginali sempre in conformità agli scopi istituzionali, operando secondo criteri di economicità ed efficienza, idonei ad una mera remunerazione dei fattori produttivi, e nel rispetto del vincolo di bilancio.	5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Potrà altresì, esercitare ogni attività funzionale o semplicemente connessa agli scopi indicati, sempre avendo per fine la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della Cultura del Vino e dell'enogastronomia nonché le esigenze educative e di servizio sociale.	5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall' articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. L' Associazione, tra l'altro, potrà:	
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie o di uso, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; → Art. 4.5 a)	
b) stipulare convenzioni o contratti per l'affidamento in gestione di attività rientranti nei propri scopi istituzionali; → Art. 4.5 b)	
c) svolgere corsi professionali, seminari, eventi, convegni, interventi, laboratori, manifestazioni espositive e fieristiche nonché pubblicazione di opere editoriali finalizzate alla divulgazione ed informazione della cultura enogastronomica in genere; → Art. 4.5 c)	
d) svolgere, in via accessoria e comunque strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, prestazioni di servizi e di cessione di beni anche per conto terzi; → Art. 4.5 d)	

e) realizzare ogni altra iniziativa ritenuta idonea - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del Suo patrimonio. → Art. 4.5 e)	
	<b>6 - Durata dell'Associazione</b>
	6.1 La durata dell'Associazione è illimitata.
<b>SOCI</b>	<b>TITOLO II - ASSOCIATI</b>
<b>6 - Requisiti dei soci</b>	<b>7 - Requisiti degli associati</b>
L'associazione è composta da tutti coloro che aderiscono alla F.I.S.A.R. e che scelgono di iscriversi presso l'associazione stessa. Possono essere soci dell'Associazione coloro che alla data di richiesta di adesione abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come soci coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età, previo consenso scritto da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la patria potestà. I soci avranno diritto a prendere parte alle attività dell'associazione e ad utilizzarne le strutture, nel rispetto del presente statuto e di specifiche disposizioni che il Consiglio di delegazione potrà impartire per singoli ambiti o eventi.	7.1 L'associazione è composta da tutti coloro che aderiscono alla F.I.S.A.R. e che scelgono di iscriversi presso l'associazione stessa. Possono essere associati dell'Associazione coloro che, alla data di richiesta di adesione, abbiano compiuto il 18° anno di età. Possono essere ammessi come associati coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno di età, previo consenso scritto da parte dei genitori ovvero di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Gli Associati avranno diritto a prendere parte alle attività dell'associazione e ad utilizzarne le strutture, nel rispetto del presente statuto e di specifiche disposizioni che il Consiglio di delegazione potrà impartire per singoli ambiti o eventi.
	<b>7.2 L'associazione presuppone l'esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.</b>
<b>7 - Ammissione dei soci</b>	<b>8 - Ammissione degli associati</b>
1. L'ammissione dei soci avviene previa domanda scritta deve essere corredata dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie e regolamentari sia della FISAR sia della Delegazione. La qualifica di socio si ottiene con il pagamento della quota associativa. → Art. 8.2	<b>8.1 L'associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda"), dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie e regolamentari sia della FISAR che della Delegazione e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare le stesse, nonché la Normativa Applicabile.</b>
2. La domanda di ammissione deve essere trasmessa dalla Segreteria di Delegazione alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento del pagamento e si intende accettata qualora il Consiglio Nazionale, con apposita delibera, non la respinga con motivato diniego entro novanta giorni dal deposito della stessa presso la Segreteria Nazionale.	8.2. L'ammissione degli associati avviene previa domanda, da presentare con le modalità previste all'art. 10 dello Statuto Nazionale. La qualifica di associato si ottiene con il pagamento della quota associativa.
<b>8 - Doveri dei soci</b>	<b>9 - Doveri degli associati</b>
1. L'appartenenza alla FISAR ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal regolamento della Delegazione.	9.1. L'appartenenza alla FISAR ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie e secondo quanto disposto dal Regolamento della Delegazione.
2. Tutte le comunicazioni nei confronti dei soci verranno inviate dalla Delegazione ai recapiti che il socio stesso avrà indicato nella domanda di iscrizione (indirizzo, recapito fax e posta elettronica). I soci sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al segretario della Delegazione in caso di variazione di recapiti già indicati.	9.2. Tutte le comunicazioni nei confronti degli associati verranno inviate dalla Delegazione ai recapiti che l'associato stesso avrà indicato nella domanda di iscrizione (indirizzo, recapito fax e posta elettronica). Gli associati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al segretario della Delegazione in caso di variazione di recapiti già indicati.
<b>9 - Perdita della qualità di socio</b>	<b>10 - Perdita della qualità di associato</b>
1. La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:	10.1. La qualità di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a) per recesso, da comunicarsi per iscritto;	a) per recesso dell'associato, da comunicarsi per iscritto;
b) per accertata morosità nel pagamento della quota associativa;	b) per accertata morosità nel pagamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 12.7 Statuto FISAR;
c) per decesso del socio;	c) per decesso dell'associato;

d) per esclusione, deliberata dalla FISAR su proposta del Consiglio di Delegazione dell'associazione per le seguenti cause: - per aver attuato comportamenti contrari agli scopi dell'associazione; - per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;	d) per esclusione, deliberata dalla FISAR, sia di iniziativa propria di FISAR che su proposta non vincolante del Consiglio di Delegazione dell'associazione, per la violazione della "Normativa Applicabile" e delle Deliberazioni degli Organi dell'Associazione o, comunque per gravi motivi.
2. L' esclusione assume efficacia dalla data della notifica al socio della delibera adottata dal Consiglio Nazionale.	10.2 Per il recesso e l'esclusione dell'associato, si rimanda a quanto previsto espressamente dagli artt. 11 e 12 dello Statuto Nazionale.
	10.3 L' esclusione assume efficacia dalla data della notifica all'associato della delibera adottata dal Consiglio Nazionale.
<b>FINANZE E PATRIMONIO</b>	<b>TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE</b>
<b>25 - Entrate dell'Associazione</b> ➔ <b>Art. 13</b>	<b>11 – Patrimonio</b>
Le entrate dell'Associazione sono costituite:	11.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali e dai versamenti volontari degli associati;	a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
b) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;	b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
c) dalle sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;	c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
d) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;	d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Delegazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
e) dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.	e) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.
	<b>11 bis - Marchio FISAR e altri segni distintivi</b>
	11.bis 1 Il nome ed il logo dell'Associazione sono marchi registrati da FISAR Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori e costituiscono patrimonio della stessa.
	11.bis 2 La Delegazione è autorizzata all'utilizzo degli stessi sulla base dei principi e delle norme disciplinate nel Regolamento sull'utilizzo dei marchi FISAR adottato dal Consiglio Nazionale.
	<b>12 - Entrate dell'Associazione</b>
	12.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
	a) dalla parte delle quote sociali stornata dal Consiglio Nazionale e dai versamenti volontari degli associati;
	b) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
	c) dalle sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
	d) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
	e) dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.
	12.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile
	<b>13 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti</b>
	13.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine

	di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.
	13.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
	a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione, non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, effettuato da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
	c) gli associati possono effettuare solo finanziamenti infruttiferi di interessi.
	<b>14) Irripetibilità di apporti e versamenti.</b>
	14.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.
	14.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
	<b>15) Incremento del patrimonio.</b>
	15.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:
	a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
	b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
	c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Delegazione a incremento del patrimonio

	dell'Associazione;
	d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
	e) per decisione del Consiglio di Delegazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle rendite del patrimonio medesimo e delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.
	<b>16) Salvaguardia del patrimonio.</b>
	16.1. Il Consiglio di Delegazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.
	16.2. Il Consiglio di Delegazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
	16.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Delegazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.
	<b>17) Divieto di distribuzione.</b>
	17.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
	TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE
<b>10 - Organi della Delegazione</b> → Art. 18	<b>18 - Organi della Delegazione</b>
Gli Organi della Delegazione sono:	18.1. Gli Organi della Delegazione sono:
a) l'Assemblea di Delegazione;	a) l'Assemblea di Delegazione;
b) il Consiglio di Delegazione;	b) il Consiglio di Delegazione;
c) il Delegato;	c) il Delegato;
d) il Segretario;	d) il Segretario;
e) il Tesoriere	e) il Tesoriere
f) l'Organo di revisione, qualora nominato secondo le norme statutarie vigenti.	f) l'Organo di Controllo, qualora nominato secondo le norme statutarie vigenti.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese relative all'adempimento del mandato ricevuto regolarmente documentate.	18. 2. Ad eccezione di quanto previsto ai successivi artt. 30.3. e 31.1. del presente statuto in tema di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo e del Revisore ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS, tutte le altre cariche elettive sono gratuite. Agli Associati che le ricoprono compete solo il rimborso delle spese relative all'adempimento del mandato ricevuto, regolarmente documentate.
<b>ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE</b>	<b>SEZIONE I ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE</b>
<b>11 – Partecipazione all'assemblea</b> → Art. 19	<b>19 – Partecipazione all'assemblea</b>
1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Delegazione.	19.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Delegazione.
2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data di 15 giorni antecedenti la data di convocazione. I soci minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la patria potestà.	19.2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale e che siano iscritti da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

<p>3. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, ovvero entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari motivi, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell'anno in corso.</p> <p>→ Art. 20.1</p>	
<p>4. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che straordinaria, per decisione del Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo dei soci.</p> <p>→ Art. 20.3</p>	
<b>12 - Convocazione dell'assemblea.</b>	<b>20 - Convocazione dell'assemblea.</b>
<p>1. L'Assemblea di Delegazione è convocata dal Delegato o dal Commissario fiduciario della F.I.S.A.R., qualora nominato, mediante avviso di convocazione che deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.</p>	<p>20.1. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell'anno in corso.</p>
<p>2. La convocazione dell'Assemblea, può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica PEC). L'avviso di convocazione può altresì essere affisso presso la sede legale, e contestualmente pubblicato sul sito internet, se esistente, della Delegazione stessa, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.</p>	<p>20.2 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata tramite comunicazione scritta da inviare agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza ai recapiti comunicati ai sensi dell'art. 9.2.. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione può altresì essere affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito internet, se esistente, della Delegazione stessa.</p>
<p>3. Nel caso in cui la Delegazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in forma telematica, la convocazione potrà essere effettuata sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti i soci.</p>	<p>20.3. L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo degli associati.</p>
<b>13 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria.</b>	<b>21 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria.</b>
<p>1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.</p>	<p>21.1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.</p>
<p>2. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, - salvo quanto previsto per questa al successivo punto 14.2) lett. a) e b) - deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.</p>	<p>21.2. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice degli associati presenti.</p>
<p>3. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:</p>	<p>21.3. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:</p>
a) approvazione del bilancio consuntivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio di Delegazione;	a) approvazione del bilancio consuntivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio di Delegazione;
b) elezione dei membri del Consiglio di Delegazione;	b) elezione dei membri del Consiglio di Delegazione;
c) elezione dei componenti del Collegio di revisione;	c) elezione dei componenti dell'Organo di Controllo;
d) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione;	d) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione;
<b>14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria</b>	<b>22 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria</b>
<p>1. L'assemblea straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.</p>	<p>22.1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno l'1% degli associati con un minimo di persone presenti pari a 5.</p>
<p>2. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:</p>	<p>22.2. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:</p>
a) allo scioglimento dell'Associazione; per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti sia in prima che seconda convocazione;	a) allo scioglimento dell'Associazione: per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole dei 3/4 degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione;

b) alle proposte di modifica dello statuto; per questo tipo di delibera è richiesto in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione il voto favorevole della metà più uno dei presenti;	b) alle proposte di modifica dello statuto: per questo tipo di delibera è richiesto in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione il voto favorevole con la presenza, in proprio o per delega, di almeno l'1% degli associati con un minimo di persone presenti pari a 5;
c) ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza di cui al precedente punto b).	c) ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza di cui al precedente punto b).
<b>15 - Svolgimento dell'assemblea</b>	<b>23 - Svolgimento dell'assemblea</b>
1. L'assemblea adotta le proprie delibere normalmente con voto palese per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è relativa a singole persone, deve essere adottato il metodo del voto a scrutinio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell'assemblea, scegliere due scrutatori fra i presenti.	23.1. L'assemblea adotta le proprie delibere normalmente con voto palese per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è relativa a singole persone, deve essere adottato il metodo del voto a scrutinio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell'assemblea, sceglie due scrutatori fra i presenti.
2. Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di altri due soci.	23.2. Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di altri due associati.
3. L'assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.	23.3. L'assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.
4. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Delegato tra i presenti.	23.4. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Delegato tra i presenti.
5. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.	23.5. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, per le delibere assunte sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.
6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.	23.6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
7. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tutti gli eventuali allegati, alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.	23.7. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tutti gli eventuali allegati, alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.
<b>CONSIGLIO DI DELEGAZIONE</b>	<b>SEZIONE II - CONSIGLIO DI DELEGAZIONE</b>
<b>16 - Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica.</b>	<b>24 - Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica.</b>
1. Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri eletti tra i soci in regola con la quota di pagamento ed iscritti da almeno tre mesi al libro soci, e viene eletto dall'Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel regolamento di gestione della delegazione	24.1 Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri eletti tra gli associati in regola con la quota di pagamento ed iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati, e viene eletto dall'Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel Regolamento di gestione della Delegazione.
2. Il Consiglio di Delegazione dura in carica quattro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'elezione.	24.2. Il Consiglio di Delegazione dura in carica quattro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'elezione.
3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell'anno di scadenza. Al termine del mandato tutti i componenti del consiglio di delegazione possono essere rieletti.	24.3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell'anno di scadenza. Al termine del mandato, tutti i componenti del Consiglio di Delegazione possono essere rieletti.
4. In caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di Delegazione procede alla cooptazione per l'integrazione del Consiglio stesso. Le modalità di cooptazione sono disciplinate nel regolamento di gestione della delegazione di cui al successivo art. 28, che dovrà tener conto dell'elettorato attivo specifico.	24.4. In caso dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di Delegazione procede all'integrazione del Consiglio stesso, convocando il primo dei non eletti, tenendo conto dell'elettorato attivo specifico qualora il consiglio in carica risulti eletto con il metodo delle liste contrapposte. Le modalità sono disciplinate nel Regolamento di gestione della delegazione di cui al successivo art. 28.
5. Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.	24.5. Nel caso in cui il numero di Consiglieri dimessi, deceduti, decaduti o, comunque, mancanti per qualsiasi causa, sia superiore alla metà dei Consiglieri risultati originariamente eletti, i Consiglieri superstiti o, in mancanza, l'Organo di Controllo se

	esistente, devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.
<b>17 – Compiti del Consiglio di Delegazione.</b>	<b>25 – Compiti del Consiglio di Delegazione.</b>
1. Il Consiglio di Delegazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in particolare, ha il compito di:	25.1 Il Consiglio di Delegazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in particolare, ha il compito di:
a) Eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere.	a) eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere.
b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della delegazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;	b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Delegazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;	c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
d) predisporre il bilancio consuntivo da presentare poi all'assemblea;	d) predisporre il bilancio consuntivo da presentare poi all'assemblea per l'approvazione;
e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Delegato;	e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Delegato;
f) proporre alla FISAR l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;	f) proporre alla FISAR l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati;
g) deliberare sulla proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale in merito a provvedimenti disciplinari a carico dei soci;	g) deliberare sulla proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale in merito a provvedimenti disciplinari a carico degli associati.
2. Il Consiglio di Delegazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci. Le modalità di funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina.	25.2. Il Consiglio di Delegazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o non associati. Le modalità di funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina.
3. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, In caso di parità di voti prevale il voto del Delegato.	25.3. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, In caso di parità di voti prevale il voto del Delegato
4. Nell'ipotesi di deliberazione relativa a singole persone, ovvero quando richiesto almeno 3 componenti del Consiglio di Delegazione, dovrà adottarsi lo scrutinio segreto. In tal caso il segretario svolgerà funzioni di scrutatore, affiancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scrutinio segreto in caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono respinte.	25.4. Nell'ipotesi di deliberazione relativa a singole persone, ovvero quando richiesto da almeno 3 componenti del Consiglio di Delegazione, dovrà adottarsi lo scrutinio segreto. In tal caso, il segretario svolgerà funzioni di scrutatore, affiancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scrutinio segreto, in caso di parità di voti, le deliberazioni s'intendono respinte.
<b>18 - Riunioni del Consiglio di Delegazione.</b>	<b>26 - Riunioni del Consiglio di Delegazione.</b>
1. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche a mezzo di supporti elettronici (call/videoconferenza) purché almeno due consiglieri siano presenti nello stesso luogo.	26.1. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e comunque, ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche a mezzo di supporti elettronici (call/videoconferenza).
2. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica. In caso di presenza di tutti i suoi membri, e dell'organo di revisione se nominato, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.	26.2. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica. In caso di presenza di tutti i suoi membri, e dell'organo di revisione se nominato, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.	26.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
<b>DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE</b>	<b>SEZIONE III- DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE</b>
<b>19 - Il Delegato</b>	<b>27 - Il Delegato</b>
1. Il Delegato è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha la rappresentanza legale	27.1. Il Delegato è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha la rappresentanza legale

dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Delegazione.	dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Delegazione.
2. Il Delegato assume nel caso di urgenza i provvedimenti, indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, sottoponendo allo stesso la loro ratifica nella prima seduta utile.	27.2. Il Delegato assume, nel caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, sottoponendo allo stesso la loro ratifica nella prima seduta utile.
3. Il Delegato sentito il Consiglio di delegazione nomina, scegliendolo tra gli associati di provata competenza, un responsabile dei sommelier della delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facenti parte della delegazione stessa.	27.3. Il Delegato, sentito il Consiglio di Delegazione, nomina, scegliendolo tra gli associati di provata competenza, un responsabile dei sommelier della Delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facenti parte della delegazione stessa.
4. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata dal Consiglio Nazionale.	27.4. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata dal Consiglio Nazionale.
<b>20 – Il Segretario di Delegazione.</b>	<b>28 – Il Segretario di Delegazione.</b>
Il Segretario di Delegazione è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di svolgere tutte quante le operazioni di Segreteria di competenza della delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria nazionale.	28.1 Il Segretario di Delegazione è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di svolgere tutte quante le operazioni di Segreteria di competenza della Delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria Nazionale.
<b>21 – Il Tesoriere.</b>	<b>29 – Il Tesoriere.</b>
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporre o meno la sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell'Organo di revisione.	29.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporre o meno la sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell'Organo di Revisione.
	<b>SEZIONE IV – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE</b>
<b>22 – L'Organo di Revisione.</b>	<b>30 – L'Organo di Controllo.</b>
1. L'organo di revisione, composto da uno o tre soci eletti dall'Assemblea di delegazione, è obbligatorio qualora per due annualità consecutive la delegazione superi i 300 associati, dura in carica quattro anni, dalla data di approvazione del rendiconto. I suoi componenti sono rieleggibili.	30.1. L'Organo di Controllo, composto da uno o tre associati eletti dall'Assemblea di Delegazione, è obbligatorio, oltre che nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, qualora per due annualità consecutive la Delegazione superi i 300 Associati. Dura in carica quattro anni, dalla data di approvazione del rendiconto. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. L'organo di revisione verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Delegazione, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.	30.2. L'Organo di Controllo verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Delegazione, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
	30.3 Qualora la nomina dell'Organo di Controllo divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, questo può essere composto anche da non associati, in tal caso, l'Assemblea delibererà anche in merito al compenso dei suoi

	componenti per tutta la durata del mandato.
	<b>31 – Esercizio della funzione di Revisione Legale.</b>
	31.1 Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, questa funzione potrà essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, l'Organo di Controllo può essere composto anche da non associati. L'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.
<b>23 – Collegio dei probiviri.</b>	<b>32 – Collegio dei Probiviri.</b>
Le funzioni del Collegio dei probiviri sono svolte del Collegio dei Probiviri della F.I.S.A.R.	32.1 Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono svolte del Collegio dei Probiviri della F.I.S.A.R.
<b>24 – Incompatibilità</b>	<b>33 – Incompatibilità</b>
1. Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con tutte le altre cariche attribuite nella delegazione.	33.1. Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con tutte le altre cariche attribuite nella Delegazione.
2. La carica di revisore è incompatibile con tutte le altre cariche.	33.2. La carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale è incompatibile con tutte le altre cariche.
<b>NORME FINALI E GENERALI</b>	<b>TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI</b>
<b>26 - Esercizi sociali</b>	<b>34 - Esercizi sociali</b>
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consuntivo, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di delegazione.	34.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consuntivo, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Delegazione.
	<b>35 – Bilancio d'esercizio.</b>
	35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio ovvero il Rendiconto di Gestione, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
	<b>36 - Bilancio sociale.</b>
	36.1 Per ogni esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, viene predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
	<b>37 - Scritture contabili.</b>
	37.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
	<b>38 - Libri dell'Associazione.</b>
	38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:
	a) il Libro degli Associati;
	b) il Registro dei Volontari;
	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
	d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione;
	e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.
	38.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
	38.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio di

	Delegazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.
	38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione è tenuto a cura del Consiglio di Delegazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.
	38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.
	<b>TITOLO VI ESTINZIONE E SCIoglIMENTO</b>
<b>27 - Scioglimento e liquidazione</b>	<b>39 - Scioglimento e liquidazione</b>
In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla F.I.S.A.R., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L 23/12/1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge	39.1 Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea di Delegazione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
	39.2 Il patrimonio, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali esistenti alla data dell'adozione della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma uno CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, sarà devoluto alla F.I.S.A.R..
	<b>TITOLO VII NORME FINALI E GENERALI</b>
<b>28 - Regolamento di gestione della delegazione.</b>	<b>40 - Regolamento di gestione della delegazione.</b>
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento di gestione da elaborarsi a cura del Consiglio di Delegazione sulla base del regolamento di gestione delle delegazioni proposto dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea Nazionale, da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci della delegazione.	40.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamenti specifici, da adottarsi, a cura del Consiglio di Delegazione, conformi ai Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.
<b>29 - Rinvio</b>	<b>41 - Clausola compromissoria</b>
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di attuazione dello statuto della F.I.S.A.R., nonché alle norme di legge vigenti in materia nell'ordinamento giuridico italiano. → Art. 42.1	41.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 bis.3 dello Statuto nazionale Fisar. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la 'F.I.S.A.R. a cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.
	<b>42 – Disposizioni transitorie e finali.</b>
	42.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di attuazione dello Statuto della F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, nonché alle norme di legge vigenti in materia nell'ordinamento giuridico italiano.